

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

IL G.E.

letti gli atti di causa;
vista la documentazione allegata;

OSSERVA

La richiesta di sospensione dell'esecuzione è fondata e meritevole di accoglimento considerato che:
le clausole di determinazione degli interessi moratori contenute nei due contratti di mutuo posti a base della esecuzione in esame, alla stregua della giurisprudenza invocata dall'opponente e condivisa da questo Giudice, devono ritenersi nulle in quanto, considerando anche le spese e le commissioni per anticipata risoluzione dei contratti, gli interessi pattuiti superano il tasso-soglia;

conseguentemente non sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1815, II° co. c.p.c. e le somme ad oggi versate dall'opponente devono essere imputate soltanto a titolo di restituzione della sorte capitale e che lo stesso è tenuto, ^{per} i ratei di mutuo futuri depurati degli interessi;

ulteriore conseguenza è che la Banca non poteva avvalersi della clausola risolutiva espressa non essendosene verificati i presupposti e che, dunque, il credito azionato dalla Banca opposta in via esecutiva non è esigibile.

Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

sospende la procedura esecutiva n° 15 R.G.E.;
condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese giudiziali che si liquidano

in € 4.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP;
assegna il termine di giorni sessanta dalla
comunicazione del presente provvedimento per l'inizio
del giudizio di merito.

Bari 24/8/15

Il G.E.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 01 SET. 2015
Dott.ssa Francesca PESOLA